

22 settembre - Sala ISMA – Senato della Repubblica

Presentazione del volume

Sulla tutela giuridica degli animali
Evoluzione della normativa e della sua applicazione

Intervento della sen. ***Silvana Amati***

Saluto tutti i presenti e ringrazio gli organizzatori di questo convegno di approfondimento sulla tutela giuridica degli animali.

Intervengo brevemente per sottolineare alcune questioni che mi stanno particolarmente a cuore.

In tema di benessere animale è ormai completamente avvenuta una profonda trasformazione culturale, a livello nazionale ed europeo.

Il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sancito dal Trattato di Lisbona, ne è la dimostrazione più importante.

Una sensibilità diffusa e trasversale, confermata dall'acceso dibattito sui metodi sostitutivi ed alternativi alla sperimentazione animale, o dalla battaglia sulle possibili conseguenze dell'introduzione di un meccanismo di non punibilità per tenuità del fatto sull'efficacia delle sanzioni introdotte dalla legge 189/2004.

Una battaglia portata avanti lo scorso inverno attraverso un coordinato lavoro di squadra, con il fondamentale contributo delle associazioni animaliste e l'impegno diretto e instancabile di migliaia di cittadine e cittadini che per giorni hanno manifestato la propria preoccupazione.

Non entrerò nel merito degli obiettivi generali perseguiti dall'introduzione di questo meccanismo per dare attuazione alla legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione, né farò un'analisi dello strumento scelto, temi che verranno trattati dagli esperti in materia che avremo modo di ascoltare nel corso della conferenza.

Mi limito a menzionarne brevemente le caratteristiche, con particolare riferimento a quelle che, quando lo scorso dicembre lo schema di decreto è stato trasmesso alle Commissioni competenti di Senato e Camera, rappresentavano un grave rischio rispetto all'effettività delle sanzioni previste per i reati di maltrattamento degli animali.

Come è noto, l'istituto di non punibilità per tenuità del fatto consente l'archiviazione di procedimenti che abbiano come oggetto reati sanzionati con una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con una sanzione pecuniaria, prevista da sola o in aggiunta al carcere.

Sarebbero rientrati quindi nella categoria, oltre al furto semplice, al danneggiamento, alle minacce, anche i reati di maltrattamento degli animali.

Si è reso immediatamente evidente che, data la particolare natura dei reati contro gli animali, il meccanismo poteva implicare un'abrogazione, di fatto, della legge 189/2004.

Ho quindi immediatamente scritto una lettera al Ministro Orlando, segnalando il grave rischio di svuotamento della legge e di involuzione normativa rispetto a reati di odiosa

crudeltà, che non era certo nelle intenzioni né fra gli obiettivi della legge delega cui si voleva dare attuazione.

In quell'occasione abbiamo sottolineato che, essendo previsto che il Pubblico ministero sentisse indagato e parte lesa prima di procedere all'archiviazione, nel caso di vittime animali si rischiava di creare le condizioni per un sistematico sbilanciamento del giudizio in favore dell'indagato.

Né si poteva pensare di risolvere il problema grazie all'articolo 7 della Legge 189/2004, che legittima le associazioni animaliste ad esercitare i diritti e le facoltà della parte lesa.

Purtroppo, infatti, nonostante la loro costante e fondamentale vigilanza, può succedere che queste non vengano tempestivamente informate delle denunce, rimanendo escluse da alcuni procedimenti.

Nelle settimane successive abbiamo lavorato costantemente con i colleghi delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, chiamati ad esprimere i rispettivi pareri sullo schema di decreto, perché proponessero delle modifiche concrete per salvaguardare la funzione deterrente, oltre che simbolica, dei reati introdotti dalla Legge 189/2014.

Nei pareri approvati dalle commissioni a febbraio, anche se con approcci diversi, i reati di maltrattamento e crudeltà verso gli animali sono stati considerati effettivamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto introdotto.

Abbiamo appreso con grande soddisfazione che la segnalazione era stata recepita dal Ministro, come ribadito anche dallo stesso premier Renzi, e che la specificità di questi reati sarebbe stata tenuta in considerazione.

Il nuovo meccanismo, in vigore dal 2 aprile, è quindi residuale, inapplicabile di fatto ai reati contro gli animali o commessi per motivi abietti, futili o per crudeltà.

Inoltre, chiarisco, la procedura è inapplicabile a tutti i fatti che portano alla morte della vittima, perché la morte è ovviamente di per se stessa incompatibile con il concetto di tenuità del fatto.

Le Procure sono comunque tenute a notificare sempre alla vittima le eventuali richieste di archiviazione e, quindi, alle associazioni animaliste, legittimate ad esercitare i diritti e le facoltà della parte lesa.

Naturalmente dobbiamo rimanere in allerta, vigilando che nei casi concreti l'interpretazione della norma non si discosti dall'intenzione del legislatore, che non è certo quella di svuotare di senso la legge 189/2004, frutto di un'evoluzione culturale che dobbiamo rivendicare e proteggere.

Per questo, nella Mozione 258 sul benessere animale, approvata dal Senato lo scorso 5 maggio, abbiamo incluso un punto che impegna il Governo a monitorare l'eventuale impatto del meccanismo introdotto sui casi di reati contro gli animali e a procedere, nel caso si rendesse necessario, alle opportune modifiche normative.

Considero importantissimi questi risultati, frutto di un coordinato lavoro di squadra, portato avanti con il fondamentale contributo delle associazioni animaliste.

Concludo ribadendo il mio impegno a lavorare perché le politiche, a livello nazionale e locale, riflettano la trasformazione culturale ormai completamente avvenuta in tema di benessere animale, contribuendo a dare voce a chi non può parlare e difendere direttamente i propri diritti.